

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione veicoli

A

Edizione 01.2012

G Assicurazione casco

Estensione della copertura

- G 1 Veicoli assicurati
- G 2 Equipaggiamento ed accessori
- G 3 Eventi assicurati
- G 4 Coperture supplementari
- G 5 Prestazioni

Esclusioni

- G 6 Esclusione di copertura

Sinistro

- G 7 Danno parziale
- G 8 Danno totale
- G 9 Direttive di indennizzo
- G 10 Obblighi in caso di sinistro
- G 11 Franchigie

Disposizioni finali

- G 12 Definizioni

Estensione della copertura

G 1 Veicoli assicurati

Ogni veicolo indicato nella polizza come assicurato.

G 2 Equipaggiamento ed accessori

2.1 Definizione

Per equipaggiamento ed accessori si intendono oggetti fissati al veicolo o destinati ad essere impiegati insieme allo stesso. Non rientrano in questa definizione ad es. radiotrasmittitori, telefoni, supporti per la riproduzione di immagini, dati e suoni e navigatori mobili.

2.2 Autovetture

Equipaggiamento ed accessori soggetti a sovrapprezzo sono assicurati, senza convenzione speciale, fino a un importo complessivo pari al 10 % del prezzo di catalogo. Sono considerati tali anche le modifiche al veicolo (ad es. tuning), le parti fisse montate sul veicolo (ad es. impianti audio), cerchi e pneumatici supplementari, portacarichi e simili, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti con il veicolo oppure montati o acquistati in seguito. Tricicli a motore, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore sono equiparati alle autovetture.

2.3 Veicoli utilitari

Equipaggiamento ed accessori sono assicurati soltanto se la relativa somma assicurata è esposta in polizza oppure se inclusi nel valore a nuovo.

G 3 Eventi assicurati

3.1 Assicurazione casco totale o casco parziale

L'elenco degli eventi assicurati è riportato nella polizza. La casco totale comprende gli articoli da G 3.2 a G 3.12, la casco parziale da G 3.3 a G 3.12.

3.2 Collisioni

Danni dovuti ad azioni meccaniche esterne, improvvise, violente e accidentali, provocate ad esempio da urti, scontri, caduta o ribaltamento (anche affondamento, ma solo per autoveicoli e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t). Le deformazioni in fase di ribaltamento o carico e scarico sono equiparate a una collisione.

I danni da collisione a un veicolo utilizzato come taxi o veicolo a noleggio sono assicurati solo se indicato in polizza.

3.3 Incendio

Danni indesiderati a seguito di incendio, fulmine, esplosione e cortocircuito. Sono incluse nella copertura le operazioni di spegnimento. Non sono assicurati i danni alla batteria e alle parti elettriche ed elettroniche del veicolo se la causa del danno è da attribuire a un difetto alla parte stessa.

3.4 Eventi naturali

Danni causati direttamente da caduta massi o pietrisco (caduta sul veicolo), frane, alluvioni, inondazioni, grandine, tempeste (75 km/h e oltre), pressione della neve, valanghe; non sono assicurati altri eventi naturali.

3.5 Caduta di neve

Danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio sul veicolo.

3.6 Furto

Perdita, distruzione o danneggiamento causati da atti di furto, sottrazione o rapina commessi o tentati; sono escluse l'appropriazione indebita e la frode.

3.7 Animali

Danni dovuti a collisione con animali di terzi su aree adibite alla pubblica circolazione; non sono assicurati i danni che subentrano in seguito a manovre per evitare l'ostacolo. Danni, e danni consequenziali, a automobili, tricicli a motore, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore causati dai morsi delle martore sono assicurati.

3.8 Morsi di martora

Sono assicurati eventuali danni diretti o indiretti, provocati da morsi di martora, ad autovetture, furgoni, autoarticolati fino a 3,5 t di peso complessivo, pulmini, autocaravan fino a 3,5 t di peso complessivo, tricicli, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore.

3.9 Vetri

Rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto e del tetto di vetro o di materiali utilizzati in sostituzione del vetro (ad es. plexiglas); non viene versato alcun indennizzo in caso di danno totale o qualora la riparazione non venga effettuata.

3.10 Atti vandalici

Rottura volontaria o dolosa di antenne, specchi retrovisori, tergicristalli o elementi decorativi, foratura dei pneumatici, immissione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante o dell'olio, lacerazione della capote di una cabriolet, imbrattamento con vernici, spray o altre sostanze; sono esclusi altri tipi di atti vandalici.

3.11 Azioni di soccorso

Danni e imbrattamenti agli interni della vettura provocati da infortuni ai quali si è prestato soccorso.

3.12 Caduta di oggetti

Danni causati da caduta di aeromobili e veicoli spaziali o parte di essi nonché danni in seguito ad atterraggio di emergenza.

G 4 Coperture supplementari

Se indicati nella polizza, sono assicurati

4.1 Oggetti trasportati

Gli effetti personali trasportati dagli occupanti e rubati insieme al veicolo o dal veicolo chiuso a chiave oppure danneggiati in seguito a un sinistro assicurato in cui il veicolo sia stato coinvolto. L'assicurazione non copre: denaro, carte di credito, libretti di risparmio, cartevalori, incl. assegni turistici, biglietti e abbonamenti, documenti, animali, oggetti di valore, gioielli e metalli preziosi, utensili professionali nonché la perdita o il danneggiamento di dati.

4.2 Danni al veicolo parcheggiato

Danni provocati al veicolo parcheggiato da soggetti e veicoli sconosciuti. Salvo accordi particolari, non sono assicurati i graffi alla vernice e ai vetri né il danneggiamento degli adesivi ornamentali.

- 4.3 **Spese speciali**
Spese dovute all'immobilizzo del veicolo in seguito a un evento casco assicurato.

G 5 Prestazioni

La Società assume le spese

- 5.1 per ogni evento assicurato la riparazione o il danno totale, le spese dei vigili del fuoco in caso di incendio del veicolo, nonché le tasse delle autorità per rapporti, certificati e attestazioni;
- 5.2 in caso di evento assicurato, se la polizza non include l'Assistance Soccorso stradale di Allianz Suisse o se l'Assistance non eroga alcuna prestazione: il recupero e il rimorchio fino all'officina più vicina e idonea, in caso di necessità comprovata le spese di un veicolo a noleggio della stessa categoria di prezzo fino a CHF 500, il rientro del veicolo rubato al luogo di stazionamento abituale e i diritti doganali;

- 5.3 se sono assicurati gli oggetti trasportati: riparazione fino alla somma assicurata pattuita, rimborso delle spese di riacquisto in caso di danno totale;

- 5.4 in caso di danni al veicolo parcheggiato: per anno civile al massimo 2 sinistri e per ogni sinistro fino alla somma assicurata convenuta. Questo vale indipendentemente dal numero di veicoli assicurati e dal numero di mesi per cui il contratto è in vigore nell'anno civile.

Qualora venga pattuita una particolare limitazione delle prestazioni per singolo sinistro, questa è indicata in polizza.

- 5.5 se sono assicurate spese speciali: le spese di viaggio e di trasporto, le spese per il noleggio di un veicolo di riserva della stessa categoria di prezzo, le spese per il pernottamento, nonché altre spese in seguito all'immobilizzo del veicolo, a complemento delle prestazioni di base dell'assicurazione casco o dell'Assistance Soccorso stradale, fino a concorrenza della somma assicurata pattuita.

Esclusioni

G 6 Esclusione di copertura

Non è accordata alcuna copertura assicurativa

- 6.1 per i danni d'esercizio e i danni dovuti al congelamento dell'acqua di raffreddamento;
- 6.2 in caso di partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo, in caso di partecipazione a prove e gare fuoristrada oppure durante corsi di guida sportiva;
- 6.3 per i danni durante disordini; sussiste però copertura assicurativa se il contraente o il conducente dimostra di aver preso tutte le misure necessarie per evitare il danno;
- 6.4 durante la requisizione del veicolo da parte di autorità civili e militari;

- 6.5 per i danni in seguito ad azioni di guerra o di guerra civile;
- 6.6 per i danni dovuti a terremoti, compresi i danni consecutivi;
- 6.7 per i danni dovuti a energia nucleare, compresi i danni consecutivi;
- 6.8 per i danni dovuti all'utilizzo del veicolo da parte di conducenti sprovvisti di patente di guida valida oppure senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
- 6.9 per i danni dovuti a collisione, compresi i danni consecutivi, che si verificano quando il veicolo è guidato da un conducente in stato di ebbrezza (tasso alcolemico medio pari o superiore all'1,5‰) o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
- 6.10 per il deprezzamento, la perdita di prestazioni o di possibilità di utilizzo, nonché il minor ricavo della vendita, anche per i veicoli ritrovati;
- 6.11 per danni, per i quali possono essere avanzate pretese risarcitorie nei confronti del costruttore.

Sinistro

G 7 Danno parziale

- 7.1 Se non sussiste un danno totale, la Società assume la riparazione.
- 7.2 Qualora le spese di riparazione sommate al valore residuo del veicolo siano pari o superiori al valore venale di quest'ultimo, la società può indennizzare, con il consenso del contraente, il valore venale.

G 8 Danno totale

8.1 Danno totale con valore venale maggiorato

Se le spese di riparazione nel 1° e 2° anno di utilizzo superano il 65 % del valore a nuovo oppure, nei successivi anni di utilizzo, superano il valore attuale, si ha un danno totale. In base alla convenzione prescelta nella polizza, l'indennizzo avviene in base alla scala A o B:

Scala	Anno di Utilizzo	Indennizzo in % del valore a nuovo	Disposizioni supplementari
A	1.	100 - 90	Dal 1° al 7° anno di utilizzo: se il valore in tabella è inferiore al valore attuale, viene corrisposto il valore attuale. Quale massimale si intende il valore attuale moltiplicato per 1,5.
	2.	90 - 82	
	3.	82 - 74	
	4.	74 - 66	
	5.	66 - 58	
	6.	58 - 51	
	7.	51 - 45	
B	8. e oltre	Valore attuale maggiorato del 20 % di esso	
	tutti	Valore attuale maggiorato del 20 % di esso	

- 8.2 Danno totale con valore attuale assicurato**
Se i costi di riparazione superano il valore attuale del veicolo, si ha un danno totale. La Società risarcisce il valore attuale, in ogni caso non oltre il 95 % del valore a nuovo.
- 8.3 Danno totale in caso di furto (valore venale e valore venale maggiorato)**
In caso di furto si ha un danno totale se il veicolo non è stato ritrovato nei trenta giorni successivi all'arrivo della denuncia scritta di sinistro oppure, se ritrovato all'estero, se esso non viene rimpiantato entro trenta giorni in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. A secondo dell'articolo di quanto convenuto nella polizza, l'indennizzo avviene ai sensi dell'articolo G 8.1 o G 8.2.

G 9 Direttive di indennizzo

- 9.1 Prezzo di acquisto e indennizzo**
Se l'indennizzo calcolato è superiore al prezzo al quale è stato acquistato il veicolo dall'assicurato, viene rimborsato il prezzo di acquisto, in ogni caso una somma non inferiore al valore attuale, salvo eventuale franchigia.
- 9.2 Equipaggiamenti ed accessori**
Qualora in caso di sinistro risultino danneggiati soltanto l'equipaggiamento o gli accessori e, nel caso dei veicoli utilitari, soltanto telaio/cabina, componenti annessi o equipaggiamento, gli articoli G 7 e G 8 si applicano analogamente alla parte danneggiata e non all'intero veicolo.
- 9.3 Riparazioni**
La Società assume i costi di una riparazione a regola d'arte. Ai fini dell'obbligo di limitazione del danno viene adottato il metodo di riparazione più economico. Qualora la riparazione determini un miglioramento dello stato del veicolo, il contraente è tenuto ad assumere una quota di riparazione stabilita dal perito automobilistico.
In caso di divergenze sul preventivo fornito dall'officina di riparazione, la società può raccomandare un'altra officina e, qualora il contraente si rifiuti di rivolgersi ad essa, pagare con effetto liberatorio i costi stimati dal proprio perito.
- 9.4 Danni preesistenti**
Se prima dell'evento soggetto a indennizzo sussistevano già danni, l'indennizzo della Società si riduce di un importo pari alle spese di riparazione per tali danni. Qualora i costi della riparazione aumentino a causa di scarsa manutenzione, usura o danni preesistenti, il contraente è tenuto ad assumere la parte della riparazione stabilita dal perito automobilistico.
- 9.5 Riduzione della prestazione**
Se è stato dichiarato un valore a nuovo troppo basso o, nel caso delle targhe professionali, una somma assicurata troppo bassa, il danno viene indennizzato solo per il rapporto esistente tra il valore a nuovo dichiarato (somma assicurata dichiarata) e il valore a

Disposizioni finali

G 12 Definizioni

- 12.1 Calcolo dei premi**
I dati indicati nella polizza come valore complessivo e somma assicurata per gli accessori si basano sui prezzi di catalogo forniti dal costruttore o dall'importatore generale, imposta del valore aggiunto inclusa, e possono divergere anche in maniera notevole dal prezzo di acquisto effettivamente versato. Poiché il calcolo dei premi si fonda sull'effettiva spesa per sinistri, questa differenza di prezzo non incide sul calcolo dei premi stesso.
- 12.2 Anno di utilizzo**
Periodo di dodici mesi calcolato a partire dalla data della prima messa in circolazione; per i periodi inferiori a un anno si procede al calcolo pro rata temporis.
- 12.3 Prezzo di catalogo**
Prezzo di listino ufficiale, IVA inclusa, del veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein al momento della fabbricazione, escluso l'equipaggiamento e gli accessori. Il prezzo di catalogo viene definito nella polizza come valore totale. In assenza di tale dato, si applica il prezzo versato per il veicolo al momento dell'immatricolazione.

nuovo effettivo del veicolo danneggiato o rubato. Questo vale anche nel caso di danni parziali.

- 9.6 Diritti di proprietà**
In caso di danno totale o indennizzo di un danno parziale ai sensi dell'articolo G 7.2, salvo diversamente pattuito, dal momento dell'indennizzo i diritti di proprietà del veicolo o dell'oggetto indennizzato passano alla società.
- 9.7 Imposta sul valore aggiunto**
Le liquidazioni per sinistri ai soggetti che detraggono l'imposta anticipata sul fatturato vengono effettuate senza imposta sul valore aggiunto. Le liquidazioni dei sinistri sulla base del previsto calcolo dei costi di riparazione non includono l'imposta sul valore aggiunto.

G 10 Obblighi in caso di sinistro

- 10.1 Riparazione**
Le riparazioni di costo presumibilmente superiore a CHF 500 devono essere approvate dalla società.
In caso di danni al veicolo parcheggiato di cui all'articolo G 4.2 si deve informare immediatamente la società a prescindere dall'ammontare dei danni per consentirle in ogni caso di ispezionare il veicolo danneggiato prima della riparazione.
- 10.2 Furto**
In ogni caso di furto è necessario sporgere immediatamente denuncia alla polizia locale.
- 10.3 Danni causati da animali**
In caso di collisione con un animale (sono esclusi i danni provocati dal morso delle martore) è necessario richiedere un verbale agli organi competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) o una conferma dell'incidente da parte del detentore dell'animale.

G 11 Franchigie

- 11.1** Viene applicata la franchigia indicata nella polizza.
- 11.2** La franchigia dipende dalla data in cui si è verificato l'evento assicurato.
- 11.3** In caso di sostituzione di un vetro la franchigia decade se il danno al vetro si è presentato a causa di un altro evento assicurato.
- 11.4** Se il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio sono assicurati con franchigia presso la Società e se questi vengono danneggiati nello stesso sinistro, viene rimborsata una sola franchigia; ove gli importi siano diversi, viene addebitato quello più alto.
- 11.5** La franchigia non si applica per le collisioni se il sinistro si verifica durante le lezioni di guida impartite da un istruttore autorizzato o nel corso dell'esame ufficiale di guida.
- 11.6** Non viene rimborsata alcuna franchigia se la prestazione si limita alla differenza tra il valore attuale ed il valore venale maggiorato.

- 12.4 Valore a nuovo**
Totale del valore totale del veicolo (senza equipaggiamento e accessori) e della somma assicurata per equipaggiamento e accessori. Se per le autovetture non è indicata alcuna somma assicurata per equipaggiamento e accessori, si intende assicurato al valore a nuovo un massimo del 10 % del valore totale indicato nella polizza. Nel caso dei veicoli "oldtimer" e da collezione il valore a nuovo è il valore indicato nella polizza. Se è dimostrato che equipaggiamento e accessori sono già considerati nel valore totale, quest'ultimo si intende come valore a nuovo.
- 12.5 Valore totale**
Il prezzo di catalogo viene definito nella polizza come valore totale.
- 12.6 Valore attuale**
Valore del veicolo, inclusi equipaggiamento e accessori, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, tenendo conto del valore a nuovo, del chilometraggio, della durata dell'utilizzo, della situazione del mercato e dello stato del veicolo. Si applicano le direttive di valutazione dell'Associazione Svizzera Esperti Automobilistici Indipendenti (ASEAI).
- 12.7 Veicoli utilitari**
Sono considerati veicoli utilitari ai sensi delle presenti disposizioni tutti i veicoli ad eccezione di autovetture, tricicli, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore.